

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1947

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOI, COLUMBU

Presentata il 25 novembre 1987

Cessione alla regione autonoma della Sardegna di beni immobili afferenti direttamente o indirettamente attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche dismesse

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si ritiene opportuno presentare questa proposta di legge diretta a dettare norme affinché l'ENI e l'EFIM cedano alla regione a statuto speciale della Sardegna i beni direttamente o indirettamente afferenti alle attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche dismesse. Gli immobili, ceduti ad un prezzo figurativo, devono destinarsi, dalla regione Sardegna, a soddisfare esigenze socio-produttive da conseguirsi per mezzo di progetti proposti dai comuni interessati e dalla provincia riuniti in associazione. I predetti immobili dovranno essere ceduti ai comuni ed alla provincia, da parte della regione Sardegna, al prezzo simbolico di mille lire in funzione dell'attuazione dei progetti proposti nell'ambito della programmazione di sviluppo socio-economico e della piani-

ficazione territoriale definiti armonicamente con gli indirizzi di programmazione generale della regione Sardegna.

L'opportunità, ed anche la necessità, di predisporre la presente proposta di legge, sono dettate dal fatto che all'ENI — congiuntamente alle attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche — furono trasferite, attraverso le sue consociate, non indifferenti entità patrimoniali immobiliari (terreni e fabbricati) la cui titolarità si mantiene nonostante il processo di contrazione subito dall'attività estrattiva.

Il piano di ristrutturazione impostato dall'ENI non fa certamente ipotizzare il consolidamento delle predette attività, anzi deve dirsi che del piano 1983-1987 ben poco è stato realizzato con preoccupanti riflessi sociali. Dei centri di produzione mineraria-mineralurgica alcuni non

sono entrati in funzione, altri non sono stati realizzati, altri ancora sono stati ridotti a semplici cantieri minerari.

Lo stato di attuazione del piano ENI, evidenzia la drammaticità della crisi di una delle strutture industriali che per la Sardegna ha, da sempre, significato grande importanza sociale, economica e — se si vuole — culturale. Alla drammatica situazione, o meglio per alleviarla anche con nuovi modelli di sviluppo, non può farsi fronte se il mantenimento della titolarità — inutile per certi versi — dei beni immobili, delle attività dismesse, da parte dell'ENI significa solo ricorrere ad operazioni di alienazione caotica, clientelare e speculativa che di fatto impediscono un corretto utilizzo della risorsa territorio.

Una risorsa territorio che interessa aree costiere ed aree interne; territorio che è contenitore di edifici di non piccolo valore storico-culturale. È il caso dell'ISAR con oltre 800 ettari di terreno e circa 500 fabbricati (Monteponi, Montevecchio, Ingurtosu). La CORI è destinataria di almeno 3000 ettari di bosco e pascolo. La SAMIN detiene qualche centinaia di ettari di terreno lungo le coste.

La SEMI e l'ISAR, oltre ad essere conduttori di centri vacanze al nord e sud della Sardegna, da nord a sud dell'isola sono titolari di aree con volumetrie che consentono centinaia di migliaia di metri cubi.

Fatta eccezione per alcune intraprese (Stintino e Chia) e qualche altra lungo la Costa Smeralda, non si può affermare che l'ENI abbia gestito il proprio patrimonio in Sardegna secondo linee politiche di valorizzazione capaci di dare impulso ad attività produttive e sociali. È una assenza di politica turistica, di recupero ambientale, di recupero culturale, di prestazione produttiva, quella che caratterizza la presenza dell'ENI quale detentrica di immenso patrimonio immobiliare in Sardegna: un'assenza che non aiuta la Sardegna e che, tutto sommato, sarebbe bene rimuovere togliendo all'ENI stessa un patrimonio che ha dimostrato di non saper gestire al meglio quindi di non me-

ritare. Non ha senso, pertanto, privare i sardi di beni che saprebbero utilizzare al meglio: restituiamoglieli!

Giustificano questa nostra iniziativa anche fatti non del tutto lineari che in Sardegna si sono verificati in tempi recenti (Iglesias, Carloforte, Arbus) con la cessione di oltre 100 edifici a privati. L'opinione pubblica sarda non è certamente rimasta indifferente tanto da provocare non poche reazioni.

In data 18 novembre 1986 la regione Sardegna rivendicava, con una nota della giunta, il trasferimento al patrimonio regionale del compendio dei beni ENI ed altri.

La giunta regionale trova nell'articolo 14 dello Statuto speciale la forza per invocare un principio di ordine giuridico-costituzionale: il Governo brilla per il silenzio opposto alla richiesta della giunta regionale e non è da meno per alcune interrogazioni rivoltegli in sede parlamentare durante la IX legislatura.

Anche i sindacati scendono in campo ma non ottengono miglior trattamento.

Deve intervenire il soprintendente ai beni ambientali che, in data 19 novembre 1986, vincola l'intero complesso minerario di Monteponi (Iglesias) per proteggerlo da speculazioni.

Non diversa è la situazione della MCS consociata del gruppo EFIM che, dopo la cessione all'ENEL dei titoli delle miniere carbonifere del Sulcis, conserva un patrimonio comprendente pinete, rustici industriali, aree agricole ed aree edificabili. L'interesse di questo patrimonio è localizzato nell'ambito territoriale del comune di Carbonia (Cagliari).

L'Amministrazione comunale di quella città, fortemente penalizzata dalla cessazione dell'attività mineraria del settore carbonifero, con notevoli sforzi ha cercato di dare alla città una nuova identità ed ai suoi cittadini nuovi e diversi sbocchi di crescita sociale e produttiva.

Perché venga colto l'obiettivo è necessaria la piena disponibilità del territorio per potervi programmare tutte le iniziative necessarie, atte a dare all'intero Sulcis servizi ed opportunità per un nuovo

sviluppo. È stata avviata una trattativa fra comune ed MCS ma il soddisfacimento di quest'ultima formula richiesta è, per il comune di Carbonia, impossibile. Questa impossibilità apre, o rischia di aprire, le porte agli speculatori che certamente non privilegiano le esigenze sociali di una parte della Sardegna colpita da decenni, ormai, da crisi ricorrenti e mai risolte.

Onorevoli colleghi, non si indicano con questa relazione quali progetti, quali attività, quali risorse potrebbero essere ipotizzate ed impegnate per un nuovo svi-

luppo: questo è compito demandato ai comuni interessati, associati alla loro provincia, che, insieme, hanno il dovere di pianificare e programmare in armonia con gli indirizzi di programmazione generale predisposta dalla regione autonoma della Sardegna.

Ciò che interessa, al momento, è dare uno *status* diverso al patrimonio in oggetto restituendolo alle comunità alle quali, almeno moralmente, appartiene e bloccare ogni ulteriore tentativo di alienarlo in favore di terzi privati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Cessione alla regione).

1. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI) deve compiere nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti necessari perché le proprie consociate cedano alla regione autonoma della Sardegna, al prezzo simbolico di lire mille, i beni immobili direttamente o indirettamente afferenti attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche dismesse. L'ENI è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

2. L'EFIM deve compiere nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari perché le proprie consociate cedano alla regione autonoma della Sardegna, al prezzo simbolico di lire mille, i beni immobili direttamente o indirettamente afferenti le attività minerarie carbonifere dismesse. L'EFIM è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

3. Gli oneri fiscali e legali derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono a carico della regione autonoma della Sardegna.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili direttamente afferenti l'esercizio di attività minerarie, mineralurgiche e metallurgiche in corso.

5. Il Ministero delle partecipazioni statali e la regione autonoma della Sardegna costituiranno una commissione mista formata da tecnici, al fine di stabilire quali immobili devono considerarsi direttamente afferenti l'esercizio delle attività di cui al comma 4.

ART. 2.

(Destinazione dei beni ceduti).

1. Il patrimonio immobiliare trasferito alla regione autonoma della Sardegna è destinato, dalla regione stessa, al soddisfacimento di esigenze sociali e produttive da conseguirsi attraverso progetti di utilizzazione proposti dai comuni interessati e dalla provincia, nell'ambito della programmazione di sviluppo socio-economico e pianificazione del territorio in armonia con gli indirizzi di programmazione generale della regione Sardegna.

2. I comuni interessati e la provincia si associano per procedere allo studio d'utilizzo, alla realizzazione dei progetti, ed alla gestione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1.

ART. 3.

(Cessione agli enti locali).

1. In funzione dell'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2, i cespiti immobiliari sono trasferiti dalla regione ai comuni interessati, associati alla provincia, al prezzo simbolico di mille lire.

2. Qualunque contrattazione ancora in corso per la cessione a terzi privati dei beni direttamente o indirettamente afferenti attività minerarie, mineralurgiche, metallurgiche e carbonifere dismesse è considerata nulla e gli stessi beni rientrano fra quelli da trasferire, secondo il disposto dell'articolo 1, alla regione autonoma della Sardegna.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.